

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana
FONDO PENSIONI SICILIA

Servizio Buonuscita
Viale Regione Siciliana, 2226 – Residence 1 – 90135 Palermo

Prot. N. 6399 del 2 FEB. 2012

Oggetto: Disposizioni relative ai nuovi termini di pagamento dei trattamenti di fine servizio e di fine rapporto.

Al Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica
e del Personale

Servizio 1 - Gestione Giuridica del Personale Regionale in Servizio

Servizio 2 - Gestione Economica del Personale Regionale in Servizio

A tutti gli Assessorati
Gestione giuridica ed economica del personale regionale in servizio

In relazione alle rilevanti e sostanziali novità in materia previdenziale introdotte con il D.L. 13/08/11 n.138 convertito in legge dall'art. 1, comma 1, della legge n. 148 del 14/09/2011 occorre rimodulare le vigenti disposizioni in merito ai termini di pagamento dei trattamenti di fine servizio e di fine rapporto per il personale della Regione Siciliana, in ossequio alle pressanti esigenze, di carattere generale e non più differibili, introdotte dal Legislatore e volte allo sviluppo e alla stabilizzazione finanziaria.

Le principali novità introdotte con il D.L. sopracitato riguardano sia i termini di pagamento delle prestazioni di fine lavoro dei dipendenti pubblici, sia gli ambiti di efficacia e gli adempimenti cui è interessata l'Amministrazione Regionale.

Il D.L. n° 138 del 13/08/11 all'art. 1 (commi 22 e 23) che modifica i termini in questione, riguarda quelle prestazioni erogate secondo il seguente schema:

- indennità di buonuscita (IBU) di cui al DPR 29/12/73 n°1032;
- trattamento di fine rapporto (TFR) di cui all'art. 2 l. 08/08/95 n.335;
- Indennità premio di servizio di cui alla l. 08/03/68 n. 152.

A questo proposito occorre specificare che le prestazioni erogate da questo Fondo riguardano esclusivamente l'indennità di buonuscita (IBU) da corrisondersi in favore dei dipendenti regionali collocati in quiescenza.

La regola generale, introdotta dalla modifica legislativa, è che i trattamenti di fine servizio o di fine rapporto possano essere corrisposti non prima che siano decorsi 24 mesi dalla cessazione dal servizio, e non oltre i 90 gg successivi, nei casi di dimissioni volontarie o di cessazione intervenuta a causa del recesso del datore di lavoro (ad esempio per licenziamento o destituzione). Tuttavia la normativa in discussione ha previsto alcune eccezioni a questo principio che sono riassumibili secondo quanto di seguito riportato:

TERMINE DI 105 GIORNI DALLA CESSAZIONE DAL SERVIZIO

Rientrano in questa categoria i casi di cessazione dal servizio per inabilità o per decesso del dipendente. In queste circostanze l'Amministrazione di appartenenza dovrà provvedere all'invio della documentazione necessaria entro il termine di 15 gg. dalla cessazione dal servizio e il Fondo Pensioni provvederà all'erogazione della prestazione entro i 90 gg. successivi alla ricezione della stessa.

TERMINE DI SEI MESI DALLA CESSAZIONE DAL SERVIZIO

Rientrano in questa categoria i dipendenti regionali che sono cessati dal servizio a partire dal 13/08/11 per il raggiungimento dei limiti di età o di servizio, coloro che siano collocati in quiescenza d'ufficio dall'amministrazione, e coloro che cessano dal servizio in seguito all'estinzione di un rapporto di lavoro a tempo determinato in seguito al raggiungimento del termine finale fissato nel contratto stesso.

CHIARIMENTI E DEROGHE

Ai fini di una maggiore comprensione su ciò che è stato sopra rappresentato occorre precisare ulteriormente che le deroghe relative all'ambito di applicazione dei nuovi termini per il pagamento della prestazione:

- i dipendenti che abbiano maturato i requisiti alla pensione di vecchiaia (65 anni di età per gli uomini, 60 anni di età per le donne) o che abbiano raggiunto i limiti di servizio (40 anni) entro il 13/08/2011, hanno diritto al pagamento della prestazione entro i 90 gg. previsti dal D.L. 79/1997 a decorrere dalla data di collocamento in quiescenza. Invece coloro che, pur rientrando in queste categorie, maturano i requisiti dopo tale data, ne avranno diritto quando saranno trascorsi 6 mesi dalla cancellazione. Rientrano in quest'ultima categoria anche i dipendenti collocati in quiescenza usufruendo dei benefici della L.104/92, qualora il verbale di visita medica collegiale attestante la presenza dell'infermità, che da luogo al beneficio, sia anteriore al 13/08/11;

- i dipendenti che abbiano raggiunto i requisiti della pensione di anzianità con quota 96, derivante dalla somma tra l'età anagrafica e gli anni servizio, hanno diritto al pagamento entro sei mesi dalla cancellazione qualora il requisito sia maturato entro il 13/ 08/11. Nei casi in cui detti requisiti siano stati raggiunti successivamente a tale data il pagamento dell'indennità di buonuscita avverrà dopo 24 mesi secondo le regole generali .

Le nuove disposizioni non riguardano soltanto i termini di pagamento delle indennità sopra determinate, ma introducono sostanziali novità anche riguardo alle modalità di pagamento delle stesse con l'introduzione del pagamento rateale per tutte le prestazioni di fine servizio o di fine rapporto superiori a € 90.000 lordi. Le scadenze successive al pagamento della seconda rata e della eventuale terza rata saranno rispettivamente di un anno e di due anni a decorrere dai nuovi termini di liquidazione sopra indicati.

Una ulteriore deroga a quanto già esplicitato riguarda il personale della scuola. Infatti tutto il personale che matura i requisiti di pensionamento entro il 31/12/2011 rimane soggetto alla vecchia disciplina: pertanto nei casi di cessazione per limiti di età o di servizio la prestazione sarà erogata entro 105 giorni, in tutti gli altri casi entro 6 mesi.

Ovviamente anche nei confronti del personale della scuola che maturi i requisiti per il pensionamento in data successiva al 31/12/2011 si applicano i termini e le modalità di pagamento ordinari (24 mm + 90 gg.) introdotti dalle nuove disposizioni

Si prega, pertanto di dare massima diffusione alla presente circolare, onde consentire a tutti gli Uffici e al personale interessato di avere piena cognizione dei criteri applicativi della novella legislativa introdotta relativamente alla materia indicata in oggetto.

IL DIRETTORE
(Avv. Ignazio Tozzo)

